

**Anche il Tar Campania rimette alla Corte costituzionale, alla luce della giurisprudenza CEDU, la norma che prevede il termine decadenziale del 15 settembre 2000 per le controversie di lavoro pubblico ante 30 giugno 1998, per violazione dell'art. 6 della Convenzione**

[Tar Napoli, sez. III, ord., 24 maggio 2016, n. 2655 – Pres. Donadono, Est. Esposito](#)

**Pubblico impiego – Controversie – Termine decadenziale - 15 settembre 2000 – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza.**

*E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – nella parte in cui non consente di proporre al G.O. , dopo il 15/9/2000, l'azione relativa a fatti connessi al rapporto di impiego anteriori al 30/6/1998 –, in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, laddove prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato nel rispetto degli obblighi internazionali, in specie dell'obbligo assunto con l'adesione dell'Italia alla Convenzione EDU, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, configurandosi la violazione dell'art. 6, comma 1, della Convenzione, secondo quanto statuito con le sentenze della Corte EDU del 4/2/2014 nelle cause n. 29932/07 e n. 29907/07, costituenti interpretazione rilevante nell'ordinamento interno delle norme della Convenzione interposte, integranti gli "obblighi internazionali" al cui rispetto l'Italia è vincolata.*

Con l'ordinanza in epigrafe anche il Tar Campania (dopo il Tar Lazio - cfr. news del 27 aprile 2016 in cui si richiama anche il rinvio disposto dalle Sezioni Unite della Cassazione con l'ord., 8 aprile n. 2016, n. 6891), ha rimesso alla Corte costituzionale la previsione di cui all'art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale – come interpretato dal diritto vivente - prevedendo che la scadenza del termine del 15 settembre 2000 per la proposizione della relativa azione giudiziale, preclude definitivamente alla parte la possibilità di far valere il diritto dinanzi ad un giudice (cfr. Cass. civ., SS.UU., 30 gennaio 2003, n. 1511 e 3 maggio 2005, n. 9101, nonché Ad. plen. 2 febbraio 2007, n. 4).